



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 7 aprile 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo COMPENSORIO ALTO MESIMA

(avverso decisioni merito gara Sangiorgese/Compensorio Alto Mesima del 28.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 70 del 3.2.2003)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

2) “ A.S. SORA

(avverso la sanzione della squalifica fino al 9.4.2004 inflitta al calciatore Perruzza Tiziano - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 31 del 27.2.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

3) “ U.S.O. MACLODIO

(avverso decisioni merito gara U.S.O. Maclo dio/Fornaci del 16.2.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 33 del 6.3.2003)

RESPINTO

4) “ A.S. VIRTUS CALCIO BARI

(avverso decisioni merito gara Ursus Trani/Virtus Calcio Bari del 9.2.2003 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, infliggendo al G.S. Ursus Trani la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della gara a fianco indicata

- 5) Reclamo A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Bergamo Calcio a Cinque/Cadoneghe Futsal del 18.1.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 287 del 28.2.2003)
- 6) “ F.C. BASSANO ROMANO INAMMISSIBILE, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.1.2005 inflitta al calciatore Morbidelli Alberto - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 56 del 28.2.2003)
- 7) Reclami U.S. BOLLATESE e Sig. COSTA CARLO PARZIALMENTE ACCOLTO,**
(avverso le sanzioni dell’ammenda di 100,00 e della penalizzazione di punti 30 in classifica alla Società reclamante e dell’inibizione fino al 12.3.2003 al Sig. Costa, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia S.G.S. – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 27.2.2003) riducendosi la penalizzazione già inflitta a n. 15 punti in classifica e confermando nel resto
- 8) Reclamo S.S. SANT’OMERO PALMENSE RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Tiburfuoco/Sant’Omero Palmense del 12.1.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 6.3.2003)
- 9) “ A.S. PRO CALCIO CITTADUCALE RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Pro Calcio Cittaducale/Poggio Bustone del 5.1.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

10) Reclamo A.S. PUTIGNANO CALCIO

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Bisceglie 1913 Don Uva/Putignano del 26.1.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 6.3.2003)

11) “ U.S. GROTTI DI CASTELCIVITA

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 5 – 4 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

(avverso decisioni merito gara Grotte di Castelvita/Nuova Colliano del 19.1.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 6.3.2003)

12) “ F.C. CROTONE

PARZIALMENTE ACCOLTO, riducendosi a n. 4 gare la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Jiric Ivan

(avverso la sanzione della squalifica per n. 5 gare inflitta al calciatore Jiric Ivan (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 195/C del 21.3.2003)

Roma 7 aprile 2003